

Verbale di Assemblea Straordinaria 15/01/2023

Il giorno **15 gennaio 2023** alle ore 19:30 presso la sede Legale sita in **Carrara alla Via Marconi 11C**, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del 26/12, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per precisazioni su atto costitutivo e conseguente adozione dello statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: **Natoli Rosalia, Delpero Davide, Perfetti Andrea, Guidi Alessandro, Sbrana Cinzia, Glaudi Simone, Calosi Annalisa, Laurini Simone, Dani Valentina, De Nicola Alessandro e Paolinelli Andrea** con delega a favore di Natoli Rosalia, per un **totale di n.11 soci su 13**.

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Natoli Rosalia e viene nominato Segretario Sbrana Cinzia.

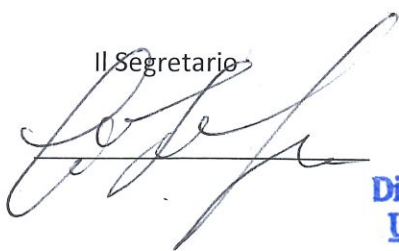
Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di associazioni di promozione sociale poiché non è stato fatto riferimento specifico al D.Lgs. 117/2007 al norma del quale l'associazione si è costituita. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, **viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.**

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla successiva registrazione del nuovo statuto, presso l'Ufficio competente, che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: "le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo siamo esenti dal pagamento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 21,00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

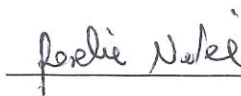
Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRATO IL 31/01/23
NELLA SERIE 3 ALN 125
SUL QUALE SONO STATI ESATTI
EURO ATTO ESENTE

Il Presidente



STATUTO
ALEA GAMES APS/ASD

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione denominata "ALEA GAMES APS / ASD" Alias **Accademia Ludica Etica Apuana** (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con **sede legale a Carrara**. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale. L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1-2 L'associazione è costituita ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017 codice del terzo settore. L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale sarà utilizzato dall'Associazione successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, che non persegue fini di lucro, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

2.2 L'Associazione intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore, ma anche come associazione sportiva (ASD) dal CONI o dal nuovo registro Sport e Salute.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, principale, di una o più attività di interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l'esercizio, con particolare ma non esclusivo riferimento all'attività (o alle attività) di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- **d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- **k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- **t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.**

Segnatamente, qui di seguito si forniscono ulteriori specificazioni:

- 1) promuovere socialità e partecipazione, favorire la crescita culturale e civile dei propri soci, realizzando attività ludiche, ricreative, formative, culturali e di ricerca storica;
- 2) organizzare manifestazioni ed eventi, convegni, mostre, corsi di istruzione e formazione, attività culturali ed educative con progetti scolastici ed extrascolastici;
- 3) produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- 4) proporre la realizzazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle suddette attività che facilitino la visibilità dell'Associazione;
- 5) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente sereno ed inclusivo;
- 6) favorire i propri soci nell'acquisto di materiali e beni tramite stipula di convenzioni;
- 7) oltre alle attività istituzionali al fine di supportare l'attività stessa dell'Associazione e ricercare sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando la normativa fiscale vigente che regola la materia. L'Associazione può inoltre esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 8) propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione e l'esercizio di attività di interesse generale ai sensi della normativa sul terzo settore.

2-4 L'associazione come ASD attuerà lo sport come mezzo per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini, promuovendone lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di **attività sportiva dilettantistica**, mediante l'esercizio



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name "Andrea Pelli" and a date "2".]

di tutte le discipline sportive (in prevalenza Orienteering) quale espressione della formazione della personalità individuale, fisica e morale, dei propri associati mediante:

- 9) ogni forma di attività idonea a incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, in osservanza dei Regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui è affiliata l'associazione;
- 10) curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 11) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI, così come individuate nel presente statuto;
- 12) promuovere, organizzare e svolgere gare e campionati;
- 13) curare la formazione, l'aggiornamento e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, in osservanza delle direttive dell'ente di promozione sportiva a cui è affiliata l'associazione;
- 14) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;
- 15) organizzare e gestire l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive, in caso di concessione esclusiva.

2-4 L'Associazione può esercitare **attività diverse da quelle di interesse generale** a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente **dell'attività di volontariato dei propri soci e non**. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o lasciti.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3-2 Le entrate sono costituite da:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- e) eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.

3-3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Il numero dei soci è illimitato e possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, ne accetta lo statuto ed i regolamenti e partecipa alla vita associativa.

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, **almeno sette persone fisiche socie**. Se tale numero minimo di soci viene meno, **esso deve essere reintegrato entro un anno**, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri senza limitazione alcuna.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo (previo pagamento della quota associativa). L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

delegato soci

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda, su apposita modulistica, al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari stabilite dal Consiglio Direttivo. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative ed il diritto di usufruire delle strutture dell'Associazione;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, previo versamento della quota annuale almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento della stessa;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
- g) diritto di godere ai servizi ed alle agevolazioni connessi alla tessera.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva della tessera; sono altresì invitati dal Consiglio Direttivo al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

4-8 La quota o contributo associativo è personale e non è trasmissibile e/o rivalutabile né restituibile.

4-9 Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti affidato loro un incarico, professionale o altro, retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

4-10 I Sostenitori, che contribuiscono con erogazioni liberali, ed i Volontari non soci non hanno diritto al voto.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso (vedi punto 5-2) o morte
- b) decadenza (vedi punto 5-3)
- c) esclusione del socio per decisione motivata del Consiglio Direttivo (vedi punto 5-4)

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione scritta è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore. I soci morosi possono essere riammessi pagando la quota sociale.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali **entro il 30/01 di ogni anno**, nel qual caso la volontà di recesso si considera tacitamente manifestata.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, **entro quindici giorni** dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Per le modalità si rimanda al regolamento.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

5-7 Per le sanzioni disciplinari si fa riferimento al regolamento

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

6-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Organo di controllo, solo nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

delegato socio

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Art. 7 ASSEMBLEA

7-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

7-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

7-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

7-4 L'Assemblea deve essere convocata **almeno una volta all'anno entro il 30 aprile** per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario; è altresì convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.

7-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di 2 (due) deleghe.

7-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

7-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante che redige e sottoscrive il verbale firmato dal presidente e dai soci presenti.

7-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

7-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

7-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

7-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della 2/3 dei soci, aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza del 50% +1 degli stessi in seconda convocazione: qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

7-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

7-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, e/o con altri mezzi di comunicazione (sms, posta elettronica, whatsapp, etc.) almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, nonché dell'ordine del giorno dei lavori.

7-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero e ruolo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) approva le modifiche al regolamento dell'Associazione;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

deliberativa soci

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

8-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un **minimo di 3** (tre) ad un **massimo di 9** (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i soci; **rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili**. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o ASD nell'ambito della medesima federazione sportiva o medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

8-3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il **Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario**. La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute.

8-4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) Stabilire il programma delle attività sociali, individuando i modi e le forme per attuarlo;
- b) Predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- c) Designare i collaboratori preposti alle attività sociali;
- d) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- f) Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa;
- g) Emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- h) Stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) Ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

8-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente quando il Presidente o i due terzi dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

8-6 Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8-7 Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti. I Consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Se i membri del direttivo sono meno di tre, in caso di esaurimento della graduatoria si procede con le elezioni.

8-8 Il Consiglio Direttivo deciderà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI. Essa comporta altresì l'obbligo, per il riconoscimento ai fini sportivi, di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'ente di promozione sportiva di affiliazione.

8-9 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

8-10 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

9-1 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

9-2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10 SEGRETARIO E TESORIERE

10-1 Il Segretario tiene il registro dei soci, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri e coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere di quest'organo.

Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

10-2 Il Tesoriere, che può essere anche il Vicepresidente, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari secondo le direttive nazionali vigenti ed il preventivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

10-3 I pagamenti effettuati dal Tesoriere devono essere autorizzati dal Presidente.

10-4 In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Adottato

Andreas Paul *6* *Andreas Paul* *Andreas Paul* *Andreas Paul* *Andreas Paul* *Andreas Paul*

Art. 11 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

11-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

11-2 La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

11-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

11-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

11-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

11-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

11-7 I punti dal 11-3 al 11-6 sono disposizioni di legge per il terzo settore, ogni futura variazione non comporterà la modifica statutaria.

Art. 12 SCIOGLIMENTO

12-1 Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati; occorre altresì la nomina di un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione fissandone i suoi poteri.

12-2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, ripianati gli eventuali debiti, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso può farsi luogo la spartizione del patrimonio dell'associazione.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI

14-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

14-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 NORME APPLICABILI e CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del terzo settore ed alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del C.C. e disposizioni di attuazione.

15-2 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Volontari no dani

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]